

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Divieto di *reformatio in peius* - Giudizio di rinvio

La decisione

Divieto di *reformatio in peius* - Giudizio di rinvio - Applicazione della disciplina del reato continuato (c.p.p. artt. 597, co. 3 e 4, 627; c.p. art. 81, co. 2, 317, 609-bis).

Non viola il divieto di reformatio in peius ex art. 597 c.p.p. il giudice di rinvio che, individuata la violazione più grave ex art. 81, cpv, c.p. in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte di cassazione, apporti per uno dei reati in continuazione un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, ud. 27 marzo 2014 - SANTACROCE, Presidente - MACCHIA, Relatore - DESTRO, P.G. (diff.) - C.E., ricorrente.

Osservazioni a prima lettura

Risaliva al 20 maggio 2013 (ord. Cass. Sez. IV, C.E., in questa *Rivista* online con osservazioni a prima lettura di STURBA e di PARDO) la rimessione alle Sezioni unite della seguente questione: «*se, nel caso di impugnazione del solo imputato, nel giudizio di rinvio che concerne l'applicazione della disciplina del reato continuato, il divieto di reformatio in peius riguardi soltanto la pena inflitta, quale risultante delle diverse operazioni di calcolo, le quali possono essere condotte in modo da produrre addendi diversi da quelli fissati nel provvedimento oggetto di annullamento, ovvero abbia ad oggetto non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena*».

Si trattava, in effetti, di problematica particolarmente attuale e dibattuta, oltre che fonte di rinnovati contrasti giurisprudenziali nonostante i ripetuti pronunciamenti della più alta sede di legittimità.

A tal proposito, e restando all'ultimo decennio, va menzionata la sentenza (Cass. Sez. un., 27 settembre 2005, William Morales, in *Mass. Uff.*, n. 232066) che ha stabilito il principio per cui, nel giudizio di appello, il divieto di *reformatio in peius* della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.

Aveva premesso, la Corte, che la norma posta dall'art. 597, co. 4, c.p.p., individua quali elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportate alla pena base per effetto delle circostan-

ze, sia l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.

Ciò comporta che, non solo è obbligatoria la diminuzione della pena complessiva, nella ipotesi di accoglimento dell'appello relativamente alle circostanze o al concorso di reati, pur se unificati dal vincolo della continuazione; ma anche che non si può disporre l'aumento della pena comminata per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto non con riferimento alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi.

Si è osservato nella ordinanza di rimessione che il presente indirizzo interpretativo, applicabile anche nella materia del giudizio di rinvio, non soffre la diversa natura delle statuizioni attinte dall'intervento rescindente (il quale può aver indifferentemente sancito la eliminazione del reato più grave o di un reato satellite, ovvero di una circostanza del reato; oppure può aver censurato le stesse modalità applicative dell'istituto della continuazione).

E tuttavia, si è ben presto delineato un fronte giurisprudenziale decisamente oppositivo a queste Sezioni unite del 2005: affermandosi per esempio che il divieto di *reformatio in peius* riguarda solo il dispositivo, ossia il risultato finale del computo della pena, e non afferisce ai singoli elementi che la compongono o ai calcoli effettuati per giungere alla sua determinazione, e non estendendosi invece alla parte motiva della sentenza, nella cui elaborazione il giudice non tollera condizionamenti (in questo senso Cass. Sez. I, 13 marzo 2007, Santapaola, in *Mass. Uff.*, n. 236433; Cass. Sez. III, 24 marzo 2010, Capolino e altro, in *Mass. Uff.*, n. 247739).

Proprio il caso di annullamento della condanna limitato al reato più grave ha visto di recente la deliberazione di pronunciati di legittimità in evidente contrasto fra di loro.

Così, in adesione all'orientamento da ultimo illustrato, è stato sostenuto che dal divieto in esame scaturisca il vincolo alla irrogazione di una pena complessivamente inferiore a quella già inflitta, ma non egual vincolo per i singoli addendi, sicché la pena base può essere quantificata anche in misura maggiore alla pena stabilita per il reato più grave poi venuto meno (Cass. Sez. VI, 16 giugno 2009, Buscemi e altro, in *Mass. Uff.*, n. 244793).

Di contrario avviso Cass. Sez. VI, 7 novembre 2012, Ancona e altri, in *Mass. Uff.*, n. 254263, secondo la quale, invece, il giudice non può infliggere una pena che integri un aggravamento di quella determinata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, come base per il calcolo della continuazione. In tempi successivi alla rimessione alle Sezioni unite, si segnala Cass. Sez. VI, 19 giugno 2013, Costa, in *Mass. Uff.*, n. 257101, secondo la quale in presenza

di un reato continuato in cui, a seguito di annullamento con rinvio su ricorso del solo imputato, la pena base deve essere rideterminata in conseguenza della riqualificazione giuridica del fatto in termini più favorevoli all'imputato, il divieto della *reformatio in peius* prescrive il rispetto dei criteri aritmetici seguiti nella sentenza annullata per la commisurazione tanto della pena base, quanto dei singoli aumenti a titolo di continuazione o di circostanze aggravanti.

Le Sezioni unite dello scorso 27 marzo 2014, secondo l'informazione provvisoria n. 4, hanno adottato soluzione negativa rispetto alla questione controversa, aderendo dunque ad una interpretazione restrittiva della portata del divieto in esame.

La pronuncia sembra comunque riflettere e cristallizzare al più alto livello della giurisdizione la sostanziale incertezza tuttora perdurante su fondamento teorico ed effettivo ambito di operatività del divieto della *reformatio in peius* nel giudizio di rinvio, al cui alveo, peraltro, fanno inevitabilmente capo molteplici e variegate vicende fattuali e correlative questioni giuridiche.

Questa fase processuale, in particolare, sconta una certa confusione sull'essenza dei rapporti intercorrenti fra il predetto divieto e l'ambito del *devolutum*.

A ben vedere, la devoluzione parziale prodotta dall'annullamento vincola il giudice del rinvio sul piano della cognizione, la quale ha per oggetto non i motivi di doglianza come proposti nell'originario ricorso per cassazione, bensì i punti della sentenza già criticati dai motivi medesimi ma ora colpiti dal giudizio rescindente.

Il divieto di *reformatio* opera invece sotto il profilo della decisione, impedendo una pronuncia peggiorativa della situazione processuale maturata a carico dell'imputato unico impugnante.

Di tanto mostra avere compiuta consapevolezza l'indirizzo più restrittivo sopra richiamato, anteriore alle ultime Sezioni unite, allorché ha posto in luce che il divieto non garantisce all'imputato un trattamento sotto ogni aspetto migliore di quello usatogli in precedenza, ma è diretto solo ad impedire che il giudice del rinvio possa irrogare una pena più grave.

E se al giudice è interdetta, sotto tale ultimo profilo, la pronuncia di una sentenza più sfavorevole per l'imputato di quella annullata dalla Cassazione, in accoglimento del suo ricorso, ciò non implica che necessariamente debba essere per lui più vantaggiosa, o comunque non deteriore, anche la motivazione (che comprende, evidentemente, anche la valutazione e il calcolo dei singoli elementi che compongono la pena complessiva, unica, questa sì, a non tollerare una variazione in senso peggiorativo).

In definitiva, il divieto di *reformatio* può “coprire” esclusivamente il risultato finale della operazione di computo della pena, e non anche i criteri di determinazione della medesima o i relativi calcoli intermedi.

Va peraltro ricordato in proposito che detta operazione costituisce tipica esplicazione del potere discrezionale del giudice, che, se motivata in maniera logica e aderente ai dati processuali, non è suscettibile di alcuna censura in Cassazione.

Non è inutile da ultimo segnalare che la sentenza delle Sezioni unite in commento segue coerentemente la scia dalle medesime già tracciata con la pronuncia 18 aprile 2013, Papola, in *questa Rivista* online con osservazioni a prima lettura di SANTORIELLO, la quale ha escluso la violazione del divieto di *reformatio in peius* qualora il giudice di appello, pur avendo escluso una aggravante o riconosciuto una ulteriore attenuante, confermi la prima sentenza, e con essa il giudizio di equivalenza fra le circostanze, purché adduca a sostegno adeguata e congruente motivazione.

MARCO PETRINI